

Le Riserve Negli Appalti Di Lavori Nel D.Lgs. 36/2023



News

La sezione "News" tenta di cogliere l'esigenza di aggiornamento periodico degli utenti.

Vuole cioè testimoniare l'**attualità** del mondo dei contratti pubblici: un'attualità costituita non solo da novità giurisprudenziali e normative, ma anche da fatti, opinioni e da ogni altro elemento, anche atecnico o espresso in linguaggio atecnico, la cui conoscenza si ritiene possa essere utile per soddisfare il bisogno informativo.

Search...





Nel D.lgs. 36/2023 le [riserve](#) relative agli appalti di lavori sono disciplinate innanzitutto dall'[art. 115, c. 2, II periodo](#), secondo cui " [...] le riserve **sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14**, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile [...] ".

Così disponendo, il legislatore sottrae alle Stazioni Appaltanti quel margine di autonomia nella definizione della disciplina delle contestazioni e riserve che il D.M. 49/2018 aveva invece concesso loro: all'art. 21 di tale decreto si disponeva infatti che " [...] il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto [...] ".

L'[Allegato II.14 all'art. 7](#) si occupa delle [riserve nei contratti di lavori](#) (per gli appalti di servizi e forniture la disciplina è invece appena un po' diversa, in quanto lascia alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la facoltà di disciplinare le contestazioni: si v. l'art. 34 dello stesso allegato), che vale la pena riportare integralmente e, successivamente, commentare brevemente.

Art. 7 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023

"1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è **finalizzata** ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, [il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica](#), la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

- a) [le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;](#)
- b) [le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;](#)
- c) [il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;](#)
- d) [le contestazioni circa la validità del contratto;](#)
- e) [le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;](#)
- f) [il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.](#)

2. **Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle**, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. **In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:**

- a) [la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;](#)
- b) [l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;](#)
- c) [le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale](#)

Categorie

Seleziona una categoria

Ultimi Contenuti



MAGGIO 23, 2025

Non è sempre possibile calcolare la soglia di...



LUGLIO 14, 2024

Indicazione specifica del ricorso al subappalto...



MAGGIO 6, 2024

"Appalti con Puliatti" n. 18 del 5 maggio 2024: costi del...

d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato“.

Commento breve

Nei quattro commi dell'art. 7 il legislatore del nuovo codice introduce una disciplina che, per moltissimi aspetti, costituisce un efficace distillato dell'elaborazione giurisprudenziale in materia.

Al **comma 1** si chiarisce innanzitutto espressamente quale sia la *ratio* dell'istituto delle riserve, ovvero " [...] assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, **il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica**, la tempestiva conoscenza e valutazione, **sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità**, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti [...] ”.

Spicca, in particolare, **la dimensione prettamente contabile di tale istituto**, da apprezzarsi non solo e non tanto nel senso che le riserve concernono valori economici aventi dignità ontologica tale da dover figurare nei documenti contabili dell'appalto, ma anche e soprattutto nel senso che il campo di applicazione delle riserve **è limitato** a ciò che esprime la dinamica fisiologica dell'appalto del pagamento a seguito di accertamento dell'effettuazione dei lavori da progetto.

Nel comma 1, infatti, si precisa subito ciò che, in virtù della *ratio* subito prima espressa, **riserva non è**.

La lettera a) esclude che la riserva possa essere considerata una sorta di contenitore aperto di qualunque contestazione che l'appaltatore volesse avanzare: il campo è limitato all'oggetto dell'appalto ed in ogni caso la riserva deve concernere ciò che risulta dal registro di contabilità.

La lettera b) esclude la richiesta di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto, semplicemente perchè le imposte sono estranee al registro di contabilità e, per l'appunto, alla dinamica che congiunge l'effettuazione dei lavori da progetto, il relativo accertamento e la conseguente disposizione di pagamento.

La lettera c), parimenti, esclude il pagamento degli interessi moratori: essi, infatti, sono *conseguenza* di quanto sussiste nel registro di contabilità e sono quindi strutturalmente voci diverse da quanto ivi contenuto.

La lettera d) esclude contestazioni circa la validità del contratto: si tratta di questioni, infatti, *prodromiche* a

quanto concerne il registro di contabilità.

La lettera e) esclude le “domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili”: con ciò relegando fuori dall'ambito delle riserve anche la contestazione di quel complesso di comportamenti informali con i quali le stazioni appaltanti, spesso, aggiustano al margine i documenti progettuali. Tale esclusione è molto pericolosa, perchè toglie all'appaltatore la possibilità giovare dello strumento delle riserve (e dei relativi strumenti di tutela, tra cui ad es. la possibilità di vederle trattate in sede di accordo bonario) e lo costringe ad agire con i rimedi ordinari (più lunghi e più complessi) contro un'Amministrazione che potrebbe trovarsi totalmente impreparata finanziariamente a sostenere una siffatta spesa.

La lettera f), infine, riguarda l'ipotesi del ritardo colposo del collaudo, che è comunque attività successiva, tecnicamente, a quanto va riportato nel registro di contabilità.

Il **comma 2** è degno di rilievo per almeno due profili:

- in *primo* luogo, nel ribadire i ben noti oneri decadenziali dell'iscrizione della riserva “nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverla”, “nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”, ecc., **non prevede più la possibilità di esplicitare le domande nei 15 giorni successivi** (il che, come rilevato seppur diversamente da altri commentatori, condurrà ad interpretazioni estensive dell'onere di iscrizione, perchè altrimenti si rischierebbe di imporre un onere impossibile da assolvere: non sembra infatti ragionevole imporre all'appaltatore di iscrivere sin da subito una riserva completa in ogni sua parte);
- in *secondo* luogo, nell'indicare i contenuti che le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, si pone in piena coerenza con quanto previsto nel comma 1 (i 5 contenuti, infatti, riguardano discostamenti tra la fase esecutiva e la fase progettuale derivanti da disposizioni formali della stazione appaltante).

Il **comma 3** e il **comma 4**, infine, contengono disposizioni di natura procedurale, già note nelle esperienze codicistiche precedenti.

Conclusioni

La disciplina delle riserve negli appalti di lavori nel D.lgs. 36/2023 affronterà la prova dei fatti certamente non nell'immediatezza, in quanto riguarda le patologie della fase esecutiva e siamo solo al terzo mese di efficacia (quasi) generalizzata del nuovo Codice.

Per il momento ci si può solo limitare ad osservare che il legislatore abbia inteso *responsabilizzare* gli operatori pratici sulla natura strettamente contabile dell'istituto ed introdurre un forte principio di *formalità* (nel senso che ciò che è informale non può costituire oggetto e/o non può essere la fonte di pretese assoggettate alla disciplina delle riserve).

Entrambe le direttrici sono pienamente coerenti con il nuovo codice, che fissa fin da subito un principio di responsabilità per le stazioni appaltanti e, attraverso l'elevazione del principio di digitalizzazione a pilastro del sistema dei contratti pubblici, sembra giocoforza escludere, marginalizzare, ciò che, non essendo documentabile o formalizzabile, digitalizzabile non è.

Ci si *riserva*, infine, di ritornare ulteriormente sull'argomento delle *riserve*, con profonde scuse per l'ignobile gioco di parole!

Share: [f](#) [t](#) [in](#) [p](#)

« PREVIOUS POST

NEWER POST »



Può il D.lgs. 36/2023 fungere da criterio interpretativo di disposizioni del D.lgs....

Accesso al mercato e tutela della concorrenza: qualche breve



P.Iva: 03139370831



Link Utili

News

Dirette streaming

Videocorsi

Codice Dei Contratti Pubblici

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2006 (D.LGS. 163/2006)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2016 (D.LGS. 50/2016)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI 2023 (D.LGS. 36/2023)

Contatti

info@newscontrattipubblici.it
donatello.puliatti@outlook.it
Tel:0942 574675